

**CONFERENZA
LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
NUOVE PROSPETTIVE PER PROFESSIONISTI, IMPRESE E
CITTADINI**




**LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
DALLE LINEE GUIDA NAZIONALI AL REGOLAMENTO N°100
DEL 10/02/2010 DELLA REGIONE PUGLIA**

ACQUAVIVA 29 GIUGNO 2010 SALONE DELLE FESTE ATRIO PALAZZO DI CITTA'

Ing. Vincenzo LATTANZI

**LEGISLAZIONE E NORMATIVA TECNICA
NAZIONALE**



OBIETTIVI STRATEGICI DELL'UNIONE EUROPEA DIRETTIVA 20-20-20

- **PER IL 2020 OBIETTIVI DEL 20-20-20%:**
 - ❖ **RIDURRE DEL 20% IL CONSUMO DI ENERGIA**
 - ❖ **RIDURRE DEL 20% LE EMISSIONI DI GAS SERRA**
 - ❖ **PORTARE AL 20% LA PERCENTUALE DI ENERGIE RINNOVABILI**

- **IL SETTORE DELL'EDILIZIA È IL PRINCIPALE CONSUMATORE DI ENERGIA E RESPONSABILE DELLE EMISSIONI DI CO₂ NELL'UE (CIRCA IL 40%) E PUÒ ANCORA OFFRIRE UN AMPIO MARGINE DI RISPARMIO ENERGETICO GRAZIE AD INTERVENTI ECONOMICAMENTE CONVENIENTI (POTENZIALE DI RIDUZIONE DELL'11% DEL CONSUMO FINALE DI ENERGIA ENTRO IL 2020).**

LA DIRETTIVA 2002/91/CE SULLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI (EPBD)

LA DIRETTIVA PRESCRIVE AGLI STATI MEMBRI I SEGUENTI PRINCIPALI ADEMPIMENTI :

ARTICOLO 3 – L'ADOZIONE DI UNA METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI

ARTICOLO 4 – LA FISSAZIONE DI REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA

ARTICOLO 5 – REQUISITI PER EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE DI SUPERFICIE > di 1000 m²

ARTICOLO 6 – REQUISITI PER EDIFICI RISTRUTTURATI DI SUPERFICIE > DI 1000 m²

**LA DIRETTIVA 2002/91/CE SULLE PRESTAZIONI
ENERGETICHE DEGLI EDIFICI (EPBD)**

ARTICOLO 7 – CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

**ARTICOLO 8 – UNA ISPEZIONE PERIODICA DELLE CALDAIE E DEGLI
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO**

**ARTICOLO 9 – UNA PERIODICA ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI DI
CONDIZIONAMENTO D'ARIA**

ARTICOLO 10 – ESPERTI INDIPENDENTI

**LA NUOVA DIRETTIVA 2010/31/UE SULLE PRESTAZIONI
ENERGETICHE DEGLI EDIFICI (EPBD)
DEL 19 MAGGIO 2010 (GU.EU L 153/13 DEL 18 GIUGNO 2010)
IN VIGORE DALL'8 LUGLIO 2010**

**LA DIRETTIVA PRESCRIVE AGLI STATI MEMBRI I SEGUENTI PRINCIPALI
ADEMPIMENTI :**

**ARTICOLO 3 – L'ADOZIONE DI UNA METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE
PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI**

**ARTICOLO 4 – LA FISSAZIONE DI REQUISITI DI PRESTAZIONE
ENERGETICA**

**ARTICOLO 5 – CALCOLO DEI LIVELLI OTTIMALI IN FUNZIONE DEI COSTI
PER I REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA**

ARTICOLO 6 – REQUISITI PER EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE

ARTICOLO 7 – REQUISITI PER EDIFICI DI ESISTENTI

**LA NUOVA DIRETTIVA 2010/31/UE SULLE PRESTAZIONI
ENERGETICHE DEGLI EDIFICI (EPBD)
DEL 19 MAGGIO 2010 (GU.EU L 153/13 DEL 18 GIUGNO 2010)
IN VIGORE DALL'8 LUGLIO 2010**

ARTICOLO 8 – REQUISITI IMPIANTI TECNICI PER EDILIZIA

**ARTICOLO 9 – EDIFICI AD ENERGIA QUASI ZERO (2020) PER NUOVE
COSTRUZIONI (2018 PER EDIFICI PUBBLICI)**

ARTICOLO 10 – INCENTIVI FINANZIARI E BARRIERE DI MERCATO

ARTICOLO 11 – ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

**ARTICOLO 12 – RILASCIO DELL' ATTESTATO DI PRESTAZIONE
ENERGETICA (NUOVE COSTRUZIONI, VENDITE LOCAZIONI, ESISTENTI >
500 m² PER EDIFICI PUBBLICI, 250 m² DAL 9 LUGLIO 2015)**

**ARTICOLO 13 – AFFISSIONE DELL' ATTESTATO DI PRESTAZIONE
ENERGETICA PER EDIFICI PUBBLICI**

ARTICOLO 14 – ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

**LA NUOVA DIRETTIVA 2010/31/UE SULLE PRESTAZIONI
ENERGETICHE DEGLI EDIFICI (EPBD)
DEL 19 MAGGIO 2010 (GU.EU L 153/13 DEL 18 GIUGNO 2010)
IN VIGORE DALL'8 LUGLIO 2010**

ARTICOLO 14 – ISPEZIONI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

ARTICOLO 15 – ISPEZIONI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA

**ARTICOLO 16 – RAPPORTO SULLE ISPEZIONI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA**

ARTICOLO 17 – ESPERTI INDIPENDENTI

ARTICOLO 18 – SISTEMA DI CONTROLLO INDIPENDENTE

ARTICOLO 20 – INFORMAZIONE

ARTICOLO 21 – CONSULTAZIONE

ARTICOLO 28 – RECEPIMENTO ENTRO 9 LUGLIO 2012

LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI



LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

LA LEGGE 10/91 PREVEDEVA L'EMANAZIONE , ENTRO 90 GIORNI DI UN DECRETO ATTUATIVO CHE DEFINISSE LE MODALITA' CON CUI OPERARE LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI.

IN PARTICOLARE ALL'ART. 30, LA CERTIFICAZIONE E' DEFINITA COME " L'ATTO CHE DOCUMENTERA' IL VALORE DEL FABBISOGNO ENERGETICO DI UN IMMOBILE E CHE VERRA' ALLEGATO IN SEDE DI COMPRAVENDITA O LOCAZIONE " ,

LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

**PURTROPPO CIO' CHE DOVEVA ESSERE FATTO
ENTRO TRE MESI NON HA MAI AVUTO ATTUAZIONE.**

**IL DLgs N. 192 LO HA ABROGATO SOSTITUENDOLO
CON L'ART. 6 DELLO STESSO DECRETO.**

**NEL FRATTEMPO, LA RIFORMA "BASSANINI" E PIU'
PRECISAMENTE IL D.Lgs 31 MARZO 1998 n. 112,
AVEVA TRASFERITO ALLE REGIONI LE COMPETENZE
AMMINISTRATIVE SULLA CERTIFICAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI.**

LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

ENERGIA

MATERIA A LEGISLAZIONE CONCORRENTE STATO-REGIONI

STATO: FUNZIONE DI INDIRIZZO E PRINCIPI GENERALI

REGIONI: PROVVEDIMENTI REGOLAMENTARI

REGIONE PUGLIA

REGOLAMENTO N. 10 DEL 10/02/2010

BURP N. 27 SUPPL. DEL 10/02/2010

**ART. 6 DLgs 19 AGOSTO 2005 N. 192
(CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI)**

IL DLgs N. 192 HA RIMANDATO AD UN DECRETO ATTUATIVO SUCCESSIVO (180 gg) IL DM 26 GIUGNO 2009 L'EMANAZIONE DI LINEE GUIDA NAZIONALI VALIDE FINO A QUANDO CIASCUNA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA NON AVRA' EMANATO UN PROPRIO PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA STESSA DIRETTIVA, TRATTANDOSI DI LEGISLAZIONE CONCORRENTE TRA STATO E REGIONI.

IN TAL SENSO HANNO OPERATO E STANNO OPERANDO ALCUNE REGIONI E PROVINCE AUTONOME (BOLZANO, TRENTO, PIEMONTE, LOMBARDIA, , LIGURIA, EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, PUGLIA) PROVINCE (MILANO, VICENZA) ED ALCUNI COMUNI (CARUGATE, REGGIO EMILIA) PROPONENDO CIASCUNO UN PROPRIO SISTEMA DI CERTIFICAZIONE.

LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

QUESTO TRASFERIMENTO DI COMPETENZE ALLE REGIONI, HA RESO INDISPENSABILE, DA PARTE DEL MSE L'EMANAZIONE DEL DM 26 GIUGNO 2009 CHE DEFINENDO LE LINEE GUIDA NAZIONALI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI, PER INDICARE GLI INDIRIZZI DA SEGUIRE, AL FINE DI ASSICURARE UNIFORMITÀ DI INTENTI ED OMOGENEITÀ SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

L'INCONVENIENTE MAGGIORE DERIVA DAL FATTO CHE OGNI REGIONE NEI PROVVEDIMENTI REGOLAMENTARI SULLA "*CERTIFICAZIONE ENERGETICA*" HA ADOTTATO DIVERSI SISTEMI E PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE, DIVERSE METODOLOGIE DI CALCOLO, SOTTOPONENDO I CITTADINI DELLE DIVERSE REGIONI AD UN TRATTAMENTO NON UNIFORME.

LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

SECONDO IL LEGISLATORE EUROPEO, LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI È UNO STRUMENTO DI TRASFORMAZIONE DEL MERCATO IMMOBILIARE, CHE NE MIGLIORA LA TRASPARENZA E L'EFFICIENZA ENERGETICA FORNENDO AI POTENZIALI ACQUIRENTI E LOCATARI UNA INFORMAZIONE OGGETTIVA DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE (E DELLE RELATIVE SPESE) DELL'IMMOBILE DA ACQUISTARE O AFFITTARE.

ESSA È PROPEDEUTICA TANTO ALLA PROGETTAZIONE DI NUOVI EDIFICI AD ELEVATE PRESTAZIONI CHE ALLA RISTRUTTURAZIONE COMPLESSIVA DEGLI EDIFICI. LA CERTIFICAZIONE DOVREBBE QUINDI PORTARE POSITIVI EFFETTI SUL VALORE DI MERCATO DEGLI IMMOBILI ED INCENTIVARE NEL MEDIO TERMINE LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI A BASSA PRESTAZIONE ENERGETICA.

IL RITARDO ACCUMULATO NELLA EMANAZIONE DEL DECRETO SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI HA RAPPRESENTATO UN PUNTO DI DEBOLEZZA DEL DLGS N. 192 .

LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

A CHI È RIVOLTA LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA?

- **ALL'UTENTE FINALE COME MEZZO INFORMATIVO ED ORIENTAMENTO ALLA SCELTA IN FASE DI COMPRAVENDITA O LOCAZIONE**

QUALI SONO GLI OBIETTIVI DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA?

- **FORNIRE INFORMAZIONI CHIARE E TRASPARENTI NELLE OPERAZIONI IMMOBILIARI**
- **SENSIBILIZZARE L'UTENTE**

QUALI SONO GLI EFFETTI DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA?

- **STIMOLO PER L'ADOZIONE DI COMPORTAMENTI "VIRTUOSI" DELL'UTENTE**
- **LA QUALITÀ ENERGETICA INFLUENZA IL VALORE IMMOBILIARE**
- **STIMOLO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA**

LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

A CHI È RIVOLTA LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA?

- **ALL'UTENTE FINALE COME MEZZO INFORMATIVO ED ORIENTAMENTO ALLA SCELTA IN FASE DI COMPRAVENDITA O LOCAZIONE**

QUALI SONO GLI OBIETTIVI DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA?

- **FORNIRE INFORMAZIONI CHIARE E TRASPARENTI NELLE OPERAZIONI IMMOBILIARI**
- **SENSIBILIZZARE L'UTENTE**

QUALI SONO GLI EFFETTI DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA?

- **STIMOLO PER L'ADOZIONE DI COMPORTAMENTI "VIRTUOSI" DELL'UTENTE**
- **LA QUALITÀ ENERGETICA INFLUENZA IL VALORE IMMOBILIARE**
- **STIMOLO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA**

OBBLIGHI DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

ART. 6 D.L.gs.vo N. 192 e s.m.i.



**ART. 6 DLgs 19 AGOSTO 2005 N. 192 e s.m.i.
(CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI) COMMA 1**

OBBLIGATORIA CASO 1: NUOVE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI

ENTRATA IN VIGORE	AMBITO DI INTERVENTO	ADEMPIMENTO	A CURA DI
8/10/2005	NUOVE COSTRUZIONI	OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA	COSTRUTTORE
8/10/2005	RISTRUTTURAZIONI TOTALE DI EDIFICI CON $S_{\text{utile}} > 1000 \text{ m}^2$	OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA	COSTRUTTORE
8/10/2005	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI CON $S_{\text{utile}} > 1000 \text{ m}^2$	OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA	COSTRUTTORE

EDIFICIO DI NUOVA COSTRUZIONE" È UN EDIFICIO PER IL QUALE LA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE O DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ, COMUNQUE DENOMINATO, SIA STATA PRESENTATA SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL D.L.gs.vo N. 192/05 e s.m.i.

**ART. 6 DLgs 19 AGOSTO 2005 N. 192 e s.m.i.
(CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI) COMMA 1 BIS**

OBBLIGATORIA CASO 2: TRASFERIMENTI A TITOLO ONEROSO

ENTRATA IN VIGORE	AMBITO DI INTERVENTO	ADEMPIMENTO	A CURA DI
01/07/2007	EDIFICI CON $S_{\text{utile}} > 1000 \text{ m}^2$	OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN CASO DI TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO DELL'INTERO IMMOBILE	VENDITORE
01/07/2008	EDIFICI CON $S_{\text{utile}} < 1000 \text{ m}^2$	OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN CASO DI TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO DELL'INTERO IMMOBILE	VENDITORE
01/07/2009	SINGOLO APPARTAMENTO	OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN CASO DI TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO	VENDITORE

**ART. 6 DLgs 19 AGOSTO 2005 N. 192 e s.m.i.
(CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI) COMMA TER/QUATER**

OBBLIGATORIA CASO 3: DETRAZIONI FISCALI E CONTRATTI GESTIONE IMPIANTI (GESTIONE CALORE, SERVIZI ENERGIA)

ENTRATA IN VIGORE	RIFERIMENTO : INCENTIVI
01/01/2007	L' ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA E' NECESSARIO PER ACCEDERE AGLI INCENTIVI ED ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI O A CARICO DI FONDI PUBBLICI , PER INTERVENTI SULL'EDIFICIO O SUGLI IMPIANTI IN RELAZIONE AD UNA EFFICIENZA ENERGETICA PIU' ELEVATA
ENTRATA IN VIGORE	RIFERIMENTO : CONTRATTI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI O DI CLIMATIZZAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI
01/01/2007 07/01/2007	L'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA E' NECESSARIO ENTRO I PRIMI SEI MESI DI VIGENZA CONTRATTUALE PER TUTTI I CONTRATTI NUOVI O RINNOVATI RELATIVI ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI O DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI, O NEI QUALI FIGURA COMUNQUE UN COMMITTENTE PUBBLICO, CON PREDISPOSIZIONE ED ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DELLA TARGA ENERGETICA

**ART. 6 DLgs 19 AGOSTO 2005 N. 192 e s.m.i.
(CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI)**

**ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI NON PIÙ COGENTI
LOCAZIONE**



ENTRATA IN VIGORE	RIFERIMENTO : LOCAZIONI
08/10/2006	NEL CASO DI LOCAZIONE, L'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA È MESSO A DISPOSIZIONE DEL CONDUTTORE O AD ESSO CONSEGNATO IN COPIA DICHIARATA DAL PROPRIETARIO CONFORME ALL'ORIGINALE IN SUO POSSESSO.
NOTA	<p>ABROGATO DA LEGGE N. 133/2008</p> <p>NEL CASO DI LOCAZIONE DI INTERI IMMOBILI O DI SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI GIÀ DOTATI DI ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN BASE AI COMMI PRECEDENTI ,</p>

**ART. 6 DLgs 19 AGOSTO 2005 N. 192 e s.m.i.
(CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI)**

COMPRAVENDITA



LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI IL DM 26 GIUGNO 2009



D.M. 26/06/2009 – LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

LE LINEE GUIDA DEFINISCONO UN SISTEMA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI IN GRADO DI:

- FORNIRE INFORMAZIONI SULLA QUALITÀ ENERGETICA DEGLI IMMOBILI E STRUMENTI DI CHIARA ED IMMEDIATA COMPrensIONE;
- CONTRIBUIRE AD UN'APPLICAZIONE OMOGENEA DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI, ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE DI UNA PROCEDURA NAZIONALE CHE COMPRENDA:
 - ❖ L'INDICAZIONE DI UN SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI
 - ❖ L'INDIVIDUAZIONE DI METODOLOGIE DI CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA UTILIZZABILI IN MODO ALTERNATIVO IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO E AL LIVELLO DI APPROFONDIMENTO
 - ❖ LA DISPONIBILITÀ DI METODI SEMPLIFICATI CHE MINIMIZZINO GLI ONERI A CARICO DEI CITTADINI

ELEMENTI ESSENZIALI DEL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DEGLI EDIFICI

1. I DATI INFORMATIVI CONTENUTI ALL'INTERNO DEL CERTIFICATO
 - EFFICIENZA ENERGETICA DELL'EDIFICIO
 - VALORI VIGENTI A NORMA DI LEGGE
 - CLASSI PRESTAZIONALI PER RAFFRONTARE GLI EDIFICI
 - SUGGERIMENTI E RACCOMANDAZIONI PER INTERVENTI SULL'EDIFICIO
2. LE NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO
3. LE METODOLOGIE DI CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
4. I REQUISITI PROFESSIONALI E I CRITERI PER ASSICURARE LA QUALIFICAZIONE E L'INDIPENDENZA DEI SOGGETTI CERTIFICATORI
5. LA VALIDITÀ TEMPORALE MASSIMA DELL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE
6. L'AGGIORNAMENTO DELL'ATTESTATO PER OGNI INTERVENTO CHE MIGLIORI LA PRESTAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO

**LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
DEGLI EDIFICI**

PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE

CLIMATIZZAZIONE INVERNALE, ESTIVA, ACS , ILLUMINAZIONE...

NELLA FASE DI AVVIO SOLAMENTE:

CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE DI A.C.S.

IN TAL CASO LA PRESTAZIONE GLOBALE SARÀ ESPRESSA DA :

$$EP_{gl} = E_{Pi} + E_{Pacs}$$

E

**VALUTAZIONE QUALITATIVA DELL'INVOLUCRO EDILIZIO AI FINI DELLA
CLIMATIZZAZIONE ESTIVA DAL 25 LUGLIO 2009**

**METODOLOGIE
DI CALCOLO PREVISTE PER LA
CERTIFICAZIONE ENERGETICA
DEGLI EDIFICI
ALLEGATO A PUNTO 4
DM 26 GIUGNO 2009**



**LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
DEGLI EDIFICI**

**TABELLA RIEPILOGATIVA SULL'UTILIZZO DELLE METODOLOGIE DI CALCOLO DELLA PRESTAZIONE
ENERGETICA IN RELAZIONE AGLI EDIFICI INTERESSATI E AI SERVIZI ENERGETICI DA VALUTARE.**

	METODO DI CALCOLO DI PROGETTO	1° METODO DI CALCOLO DA RILIEVO SULL'EDIFICIO	2° METODO DI CALCOLO DA RILIEVO SULL'EDIFICIO	3° METODO DI CALCOLO DA RILIEVO SULL'EDIFICIO
EDIFICI INTERESSATI	TUTTE LE TIPOLOGIE DI EDIFICI NUOVI ED ESISTENTI	TUTTE LE TIPOLOGIE DI EDIFICI ESISTENTI	EDIFICI RESIDENZIALI ESISTENTI CON SUPERFICIE UTILE ≤ 3000 m²	EDIFICI RESIDENZIALI ESISTENTI CON SUPERFICIE UTILE ≤ 1000 m²
PRESTAZIONE INVERNALE INVOLUCRO EDILIZIO	NORME UNI TS 11300	NORME UNI TS 11300	SOFTWARE DOCET (CNR-ENEA)	METODO SEMPLIFICATO (ALLEGATO 2)
ENERGIA PRIMARIA PRESTAZIONE INVERNALE	NORME UNI TS 11300	NORME UNI TS 11300	SOFTWARE DOCET (CNR-ENEA)	METODO SEMPLIFICATO (ALLEGATO 2)
ENERGIA PRIMARIA PRESTAZIONE ACS	NORME UNI TS 11300	NORME UNI TS 11300	SOFTWARE DOCET (CNR-ENEA)	NORME UNI TS 11300
PRESTAZIONE ESTIVA INVOLUCRO EDILIZIO	NORME UNI TS 11300	NORME UNI TS 11300	SOFTWARE DOCET (CNR-ENEA)	NORME UNI TS 11300 O METODOLOGIA SEMPLIFICATA(*)

(*) LA DETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA ESTIVA DELL'INVOLUCRO EDILIZIO È FACOLTATIVA NELLA CERTIFICAZIONE DI SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI AD USO RESIDENZIALE DI SUPERFICIE UTILE INFERIORE O UGUALE A 200 m².

**IL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
NAZIONALE
ALLEGATO A PUNTO 7
DM 26 GIUGNO 2009**



**LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
DEGLI EDIFICI**

**1. SCALA DELLE CLASSI ENERGETICHE ESPRESSIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA
PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE EP_i ALLEGATO 4 AL DM 26 GIUGNO 2009 (ESEMPIO
PER UN EDIFICIO RESIDENZIALE)**

CLASSE	EP_i kWh/m ² anno
A_i+	$EP_i \leq 0,25 EP_{i,lim(2010)}$
A_i	$0,25 EP_{Li(2010)} \leq EP_i < 0,50 EP_{i,lim(2010)}$
B_i	$0,50 EP_{Li(2010)} \leq EP_i < 0,75 EP_{i,lim(2010)}$
C_i	$0,75 EP_{Li(2010)} \leq EP_i < 1,00 EP_{i,lim(2010)}$
D_i	$1,00 EP_{Li(2010)} \leq EP_i < 1,25 EP_{i,lim(2010)}$
E_i	$1,25 EP_{Li(2010)} \leq EP_i < 1,75 EP_{i,lim(2010)}$
F_i	$1,75 EP_{Li(2010)} \leq EP_i < 2,50 EP_{i,lim(2010)}$
G_i	$EP_i \geq 2,50 EP_{i,lim(2010)}$

**LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
DEGLI EDIFICI**

ESEMPIO
EDIFICIO SITO A XYZ GG: 2100 RAPPORTO DI FORMA S/V = 0,60
FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA DELL'EDIFICIO: $EP_i = 76 \text{ kWh/m}^2 \text{ anno}$
FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA MASSIMO AMMISSIBILE DELL'EDIFICIO AI SENSI DEL D.
LGS. 192/05: $EP_i(2010) = 65 \text{ kWh/m}^2 \text{ anno}$

CLASSE	PRESTAZIONE EP_i
A+	$EP_i < 16,25 \text{ kWh/m}^2 \text{ anno}$
A	$EP_i < 32,50 \text{ kWh/m}^2 \text{ anno}$
B	$EP_i < 48,75 \text{ kWh/m}^2 \text{ anno}$
C	$EP_i < 65,00 \text{ kWh/m}^2 \text{ anno}$
D	$EP_i = 76 \text{ kWh/m}^2 \text{ anno} < 81,25 \text{ kWh/m}^2 \text{ anno}$
E	$EP_i < 113,75 \text{ kWh/m}^2 \text{ anno}$
F	$EP_i < 162,50 \text{ kWh/m}^2 \text{ anno}$
G	$EP_i \geq 162,50 \text{ kWh/m}^2 \text{ anno}$

ALLEGATO 4 AL DM 26 GIUGNO 2009
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE NAZIONALE CONCERNENTE LA LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
(ESEMPIO PER UN EDIFICIO RESIDENZIALE)

2. SCALA DELLE CLASSI ENERGETICHE ESPRESSIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA PER USI IGIENICI E SANITARI EP_{acs}

CLASSE	PRESTAZIONE EP_{acs} kWh/m ² anno
A_{acs}	$EP_{acs} < 9$
B_{acs}	$9 \leq EP_{acs} < 12$
C_{acs}	$12 \leq EP_{acs} < 18$
D_{acs}	$18 \leq EP_{acs} < 21$
E_{acs}	$21 \leq EP_{acs} < 24$
F_{acs}	$24 \leq EP_{acs} < 30$
G_{acs}	$EP_{acs} \geq 30$

ALLEGATO 4 AL DM 26 GIUGNO 2009
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE NAZIONALE CONCERNENTE LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE DEGLI EDIFICI E LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
(ESEMPIO PER UN EDIFICIO RESIDENZIALE)

3. SCALA DELLE CLASSI ENERGETICHE ESPRESSIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO EP_{gl} .

CLASSE	PRESTAZIONE EP_i
A_{gl}+	$EP_{gl} \leq 0,25 EP_{\perp}(2010) + 9 \text{ kWh/m}^2\text{anno}$
A_{gl}	$0,25 EP_{\perp}(2010) + 9 \text{ kWh/m}^2\text{anno} < EP_{gl} \leq 0,50 EP_{\perp}(2010) + 9 \text{ kWh/m}^2\text{anno}$
B_{gl}	$0,50 EP_{\perp}(2010) + 9 \text{ kWh/m}^2\text{anno} < EP_{gl} \leq 0,75 EP_{\perp}(2010) + 12 \text{ kWh/m}^2\text{anno}$
C_{gl}	$0,75 EP_{\perp}(2010) + 12 \text{ kWh/m}^2\text{anno} < EP_{gl} \leq 1,00 EP_{\perp}(2010) + 18 \text{ kWh/m}^2\text{anno}$
D_{gl}	$1,00 EP_{\perp}(2010) + 18 \text{ kWh/m}^2\text{anno} < EP_{gl} \leq 1,25 EP_{\perp}(2010) + 21 \text{ kWh/m}^2\text{anno}$
E_{gl}	$1,25 EP_{\perp}(2010) + 21 \text{ kWh/m}^2\text{anno} < EP_{gl} \leq 1,75 EP_{\perp}(2010) + 24 \text{ kWh/m}^2\text{anno}$
F_{gl}	$1,75 EP_{\perp}(2010) + 24 \text{ kWh/m}^2\text{anno} < EP_{gl} \leq 2,50 EP_{\perp}(2010) + 30 \text{ kWh/m}^2\text{anno}$
G_{gl}	$EP_{gl} > 2,50 EP_{\perp}(2010) + 30 \text{ kWh/m}^2\text{anno}$

**VALUTAZIONE QUALITATIVA DELLE
CARATTERISTICHE DELL'INVOLUCRO
EDILIZIO VOLTE A CONTENERE IL
FABBISOGNO PER LA CLIMATIZZAZIONE
ESTIVA RIFERIMENTI NAZIONALI
PUNTO 6 ALLEGATO A
DM 26 GIUGNO 2009**



**LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
DEGLI EDIFICI**

**VALUTAZIONE QUALITATIVA DELLE CARATTERISTICHE
DELL'INVOLUCRO EDILIZIO VOLTE A CONTENERE IL
FABBISOGNO PER LA CLIMATIZZAZIONE ESTIVA**

**METODO BASATO SULLA DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI PRESTAZIONE
TERMICA DELL'EDIFICIO PER IL RAFFRESCAMENTO ($EP_{e,inv}$)**

**SULLA BASE DEI VALORI ASSUNTI DAL PARAMETRO $EP_{e,inv}$ SI DEFINISCE LA
SEGUENTE CLASSIFICAZIONE, VALIDA PER TUTTE LE DESTINAZIONI D'USO:**

$EP_{e,inv}$ kWh/m ² anno	Prestazioni	Qualità prestazionale
$EP_{e,inv} \leq 10$	Ottime	I
$10 < EP_{e,inv} \leq 20$	Buone	II
$20 < EP_{e,inv} \leq 30$	Sufficienti	III
$30 < EP_{e,inv} \leq 40$	Mediocri	IV
$EP_{e,inv} > 40$	Cattive	V

L'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

- HA UNA VALIDITÀ TEMPORALE MASSIMA DI DIECI ANNI
- LA VALIDITÀ È CONFERMATA SOLO SE SONO RISPETTATE LE PRESCRIZIONI NORMATIVE VIGENTI PER LE OPERAZIONI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA
- È AGGIORNATO:
 - ❖ AD OGNI INTERVENTO MIGLIORATIVO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA CHE RIGUARDA ALMENO IL 25% DELLA SUPERFICIE ESTERNA
 - ❖ AD OGNI INTERVENTO MIGLIORATIVO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA CHE RIGUARDA L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI IMPIANTISTICI CON RENDIMENTI PIÙ ALTI DI ALMENO 5 PUNTI PERCENTUALI
 - ❖ AD OGNI INTERVENTO CHE POSSA RIDURRE LA PRESTAZIONE ENERGETICA
 - ❖ FACOLTATIVAMENTE IN TUTTI GLI ALTRI CASI
- I LIBRETTI DI IMPIANTO O DI CENTRALE SONO ALLEGATI ALL'ATTESTATO

PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

1. ESECUZIONE DI UNA DIAGNOSI O DI UNA VERIFICA DI PROGETTO ATTRAVERSO:
 - REPERIMENTO DEI DATI DI INGRESSO DELL'EDIFICIO E DEGLI IMPIANTI (AVVALENDOSI ANCHE DELL'ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA);
 - CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA CON LA METODOLOGIA ADATTA;
 - INDIVIDUAZIONE DI OPPORTUNITÀ DI INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA (SOLUZIONI TECNICHE, RAPPORTO COSTI-BENEFICI, TEMPI DI RITORNO DEGLI INVESTIMENTI).
2. CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO E CONFRONTO CON I LIMITI DI LEGGE, E POTENZIALITÀ DI MIGLIORAMENTO IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI INDIVIDUATI.
3. RILASCIO DELL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA.

RILASCIO DELL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

- **PER INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONI TOTALI LA NOMINA DEL SOGGETTO CERTIFICATORE AVVIENE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI**
- **ENTRO I QUINDICI GIORNI SUCCESSIVI ALLA CONSEGNA AL RICHIEDENTE DELL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA, IL SOGGETTO CERTIFICATORE TRASMETTE COPIA DEL CERTIFICATO ALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA**
- **QUALORA FOSSERO PRESENTI, A LIVELLO REGIONALE O LOCALE, INCENTIVI LEGATI ALLA QUALITÀ ENERGETICA DELL'EDIFICIO, LA RICHIESTA DELL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE PUÒ ESSERE RESA OBBLIGATORIA PRIMA DEL DEPOSITO DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE EDILIZIA**

SOGGETTI CERTIFICATORI

**ALL. III D.L.gs.vo N. 115
MANCA ANCORA IL D.P.R DEL MSE**

ALL. III D.L.gs.vo 30 MAGGIO 2008 N. 115

**SOGGETTI ABILITATI ALLA
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI**

**SONO ACCREDITATI PER
L'ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE
ENERGETICA E RICONOSCIUTI
COME SOGGETTI CERTIFICATORI:**

I TECNICI ABILITATI

ALL. III D.L.gs.vo30 MAGGIO 2008 N.115

**SOGGETTI ABILITATI ALLA
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI**

TECNICO ABILITATO : UN TECNICO OPERANTE SIA IN VESTE DI DIPENDENTE DI ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI O DI SOCIETÀ DI SERVIZI PUBBLICHE O PRIVATE (COMPRESSE LE SOCIETÀ DI INGEGNERIA) CHE DI PROFESSIONISTA LIBERO OD ASSOCIATO, ISCRITTO AI RELATIVI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI, ED ABILITATO ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DI EDIFICI ED IMPIANTI, ASSERVITI AGLI EDIFICI STESSI, NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE AD ESSO ATTRIBUITE DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE. IL TECNICO ABILITATO OPERA QUINDI ALL'INTERNO DELLE PROPRIE COMPETENZE IN MATERIA DI PROGETTAZIONE DI EDIFICI ED IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA, DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA ED ILLUMINAZIONE.

OVE IL TECNICO NON SIA COMPETENTE IN TUTTI I CAMPI SOPRA CITATI (O NEL CASO CHE ALCUNI DI ESSI ESULINO DAL PROPRIO AMBITO DI COMPETENZA), EGLI DEVE OPERARE IN COLLABORAZIONE CON ALTRO TECNICO ABILITATO IN MODO CHE IL GRUPPO COSTITUITO COPRA TUTTI GLI AMBITI PROFESSIONALI SU CUI È RICHIESTA LA COMPETENZA.

ALL. III D.L.gs.vo 30 MAGGIO 2008 N.115

**SOGGETTI ABILITATI ALLA
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI**

**AI SOLI FINI DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ,
SONO TECNICI ABILITATI ANCHE I SOGGETTI IN
POSSESSO DI TITOLI DI STUDIO TECNICO SCIENTIFICI,
INDIVIDUATI IN AMBITO TERRITORIALE DA REGIONI E
PROVINCE AUTONOME , ED ABILITATI DALLE
PREDETTE AMMINISTRAZIONI A SEGUITO DI SPECIFICI
CORSI DI FORMAZIONE PER LA C.E. DEGLI EDIFICI
CON SUPERAMENTO DI ESAMI FINALI.**

**I PREDETTI CORSI ED ESAMI SONO SVOLTI
DIRETTAMENTE DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME
O AUTORIZZATI DALLE STESSE AMMINISTRAZIONI.**

LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI REGIONE PUGLIA

**REGOLAMENTO N.10 DEL 10/02/2010
DELIBERA GR N. 1008 DEL 13/APRILE 2010**



**ENTRATA IN VIGORE
12 APRILE 2010**



PIU' OMBRE CHE LUCI !!!!!!!

**LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
REGOLAMENTO N.10 REGIONE PUGLIA**

SINTESI REGOLAMENTO

- **OBBLIGO DI REDAZIONE A CURA DEL COSTRUTTORE, PROPRIETARIO O DETENTORE DELL' IMMOBILE, DELL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA PER NUOVE COSTRUZIONI E IMPIANTI IN ESSI REALIZZATI E PER OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI E IMPIANTI ESISTENTI, AMPLIAMENTI VOLUMETRICI, RECUPERO AI FINI ABITATIVI DI SOTTOTETTI ESISTENTI;**
- **METODO DI CALCOLO BASATO SULLE NORME TECNICHE UNI TS 11300;**
- **SOGGETTI CERTIFICATORI ACCREDITATI: ENTI PUBBLICI E ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO OPERANTI NEL SETTORE DELL'ENERGIA E DELL'EDILIZIA; I TECNICI ABILITATI ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE E ISCRITTI AI RELATIVI ORDINI O COLLEGI PROFESSIONALI CON ESPERIENZA ALMENO TRIENNALE NEL SETTORE ENERGETICO E IMPIANTISTICO O IN ALTERNATIVA CON LA FREQUENZA DI UNO SPECIFICO CORSO DI FORMAZIONE;**

**LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
REGOLAMENTO N.10 REGIONE PUGLIA**

SINTESI REGOLAMENTO

- **CORSI DI FORMAZIONE DI 80 ORE SULLA BASE DI UN PROGRAMMA DEFINITO DALLA REGIONE CON VERIFICA FINALE (PROVA SCRITTA + COLLOQUIO O TEST DI APPRENDIMENTO);**



ANNULLATO DALLA SENTENZA DEL TAR 2426 DEL 11/06/2010

- **ISTITUZIONE DEL CATASTO REGIONALE PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA REGIONE PUGLIA.**

**ART. 3 REGOLAMENTO REGIONALE N.10
(AMBITO DI APPLICAZIONE)**

AMBITO DI APPLICAZIONE	
SI	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE E DEGLI IMPIANTI IN ESSI INSTALLATI
SI	OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI ESISTENTI, AMPLIAMENTI VOLUMETRICI, RECUPERO A FINI ABITATIVI DI SOTTOTETTI ESISTENTI E INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI IN EDIFICI ESISTENTI.
NO	BOX, CANTINE, AUTORIMESSE, PARCHEGGI MULTIPIANO, DEPOSITI, STRUTTURE STAGIONALI A PROTEZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, ETC. SE NON LIMITATAMENTE ALLE PORZIONI EVENTUALMENTE ADIBITE AD UFFICI E ASSIMILABILI, PURCHÉ SCORPORABILI AGLI EFFETTI DELL'ISOLAMENTO TERMICO.
Esclusioni	<ul style="list-style-type: none"> > EDIFICI VINCOLATI DA BENI CULTURALI E/O ARCHITETTONICI(N.B.: SONO BENI CULTURALI "LE COSE IMMOBILI E MOBILI APPARTENENTI ALLO STATO, ALLE REGIONI, AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI, NONCHÉ AD OGNI ALTRO ENTE ED ISTITUTO PUBBLICO E A PERSONE GIURIDICHE PRIVATE SENZA FINI DI LUCRO, CHE RAPPRESENTANO INTERESSE ARTISTICO, STORICO, ARCHEOLOGICO E ETNOANTROPOLOGICO". SONO IMMOBILI DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO: LE VILLE PER LA LORO NON COMUNE BELLEZZA E I COMPLESSI DI COSE IMMOBILI CHE COMPONGONO UN CARATTERISTICO ASPETTO AVENTE VALORE ESTETICO E TRADIZIONALE); > EDIFICI INDUSTRIALI , ARTIGIANALI ED AGRICOLI NON RESIDENZIALI RISCALDATI PER ESIGENZE DEL PROCESSO PRODUTTIVO O UTILIZZANTI REFLUI DELLO STESSO PROCESSO PRODUTTIVO. > EDIFICI ISOLATI < 50 m² > GLI IMPIANTI INSTALLATI AI FINI DEL PROCESSO PRODUTTIVO REALIZZATO NELL'EDIFICIO, ANCHE SE UTILIZZATI, IN PARTE NON PREPONDERANTE, PER GLI USI TIPICI DEL SETTORE CIVILE.

**LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
REGOLAMENTO N.10 REGIONE PUGLIA**

**CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA
DEGLI EDIFICI (ART. 4)**

SI APPLICA QUANTO RIPORTATO NEGLI ALLEGATI AL DM 26 GIUGNO 2009, PUBBLICATO NELLA G.U. N. 158 DEL 10 LUGLIO 2009 (LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI) E NEGLI ALLEGATI AL D.LGS. N. 192/2005 E s.m.i. COSÌ COME MODIFICATI E INTEGRATI DALLE LINEE GUIDA NAZIONALI.

**LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
REGOLAMENTO N.10 REGIONE PUGLIA**

**CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
(ART. 5)**

OGNI EDIFICIO DI NUOVA COSTRUZIONE OVVERO OGGETTO DEGLI INTERVENTI INDICATI AL PRECEDENTE ARTICOLO 3, È DOTATO, A CURA DEL COSTRUTTORE, DEL PROPRIETARIO, O DEL DETENTORE DELL'IMMOBILE, DI ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA.

NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ PUBBLICA O ADIBITI AD USO PUBBLICO, LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA SI APPLICA ANCHE AI CASI PREVISTI DALL'ART. 6, COMMA 1 QUATER, DEL D.LGS. N. 192/2005 ED È AFFISSA, NELL'EDIFICIO A CUI SI RIFERISCE, IN LUOGO FACILMENTE VISIBILE AL PUBBLICO.

**ART. 5 REGOLAMENTO REGIONALE N.10
(CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI)**

ENTRATA IN VIGORE	AMBITO DI INTERVENTO	ADEMPIMENTO	A CURA DI
12/04/2010	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI NUOVI EDIFICI E NUOVI IMPIANTI IN ESSI INSTALLATI	CERTIFICAZIONE ENERGETICA	COSTRUTTORE
12/04/2010	RISTRUTTURAZIONI DI EDIFICI ED IMPIANTI TERMICI	CERTIFICAZIONE ENERGETICA	PROPRIETARIO DETENTORE
12/04/2010	AMPLIAMENTI VOLUMETRICI, RECUPERO A FINI ABITATIVI DI SOTTOTETTI ESISTENTI	CERTIFICAZIONE ENERGETICA	PROPRIETARIO DETENTORE
12/04/2010	INSTALLAZIONE NUOVI IMPIANTI IN EDIFICI ESISTENTI	CERTIFICAZIONE ENERGETICA	PROPRIETARIO DETENTORE
12/04/2010	L'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA E' NECESSARIO ENTRO I PRIMI SEI MESI DI VIGENZA CONTRATTUALE PER TUTTI I CONTRATTI NUOVI O RINNOVATI RELATIVI ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI O DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI, O NEI QUALI FIGURA COMUNQUE UN COMMITTENTE PUBBLICO, CON PREDISPOSIZIONE ED ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DELLA TARGA ENERGETICA		

**ART. 5 REGOLAMENTO REGIONALE N.10
(CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI)**

NOTA PERSONALE LATTANZI

E' STATA FATTA UNA CONFUSIONE COMPLETA TRA L'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 192 E S.M.I. CHE RIGUARDA LA CONFORMITÀ EDILIZIA AI REQUISITI ENERGETICI FISSATI, E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA CHE HA UN PROPRIO AMBITO DI APPLICAZIONE, COME DEFINITO DALLE LINEE GUIDA NAZIONALI.

MANCA COMPLETAMENTE L'OBBLIGO NEI TRASFERIMENTI A TITOLO ONEROSO, NELLE LOCAZIONI, DISATTENDENDO COMPLETAMENTE ED IGNORANDO IL VERO SIGNIFICATO E VALENZA DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA COME STABILITO DALLA DIRETTIVA EUROPEA.

" LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA È UNO STRUMENTO DI TRASFORMAZIONE DEL MERCATO IMMOBILIARE CHE MIGLIORA LA TRASPARENZA E L'EFFICIENZA ENERGETICA DANDO UNA INFORMAZIONE OGGETTIVA DELLA QUALITÀ ENERGETICA E DELLE SPESE DI CONDUZIONE DELL'IMMOBILE ORIENTANDO NELLO STESSO TEMPO LA SCELTA DEL CITTADINO VERSO IMMOBILI DI PIÙ ALTA PRESTAZIONE ENERGETICA."

SI RITIENE MOLTO GRAVE QUESTA CARENZA E LA CONFUSIONE TRA CONFORMITÀ EDILIZIA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA .

**ART. 5 REGOLAMENTO REGIONALE N.10
(CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI)**

NOTA PERSONALE LATTANZI

- 1. NON È DEFINITA LA PRESTAZIONE ENERGETICA DA CERTIFICARE: SOLO QUELLA RELATIVA AL RISCALDAMENTO , ALL'ACS? E LA PRESTAZIONE DELL'INVOLUCRO IN REGIME ESTIVO?MANCA LA VALUTAZIONE QUALITATIVA DELLE CARATTERISTICHE DELL'INVOLUCRO EDILIZIO VOLTE A CONTENERE IL FABBISOGNO PER LA CLIMATIZZAZIONE ESTIVA;**
- 2. MANCA LA METODOLOGIA DI CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI ;**
- 3. MANCA QUALSIASI ACCENNO ALLA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA RELATIVA ALLA PRODUZIONE DI ACS.**
- 4. MANCANO I RIFERIMENTI E LE PROCEDURE PER LA CERTIFICAZIONE DI EDIFICI E DI SINGOLI APPARTAMENTI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE;**
- 5. MANCA COMPLETAMENTE LA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI, FONDAMENTALE PER I SOGGETTI RICHIEDENTI LA CE ED I SOGGETTI CERTIFICATORI. NON SONO DEFINITE NE' REGOLE NÉ CRITERI.**

**LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
REGOLAMENTO N.10 REGIONE PUGLIA**

**ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
(ART. 6)**

L'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA È IL DOCUMENTO SINTETICO ATTESTANTE I DATI DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO E DEVE ESSERE CONFORME AI MODELLI RIPORTATI NEGLI ALLEGATI DELLE LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DEL 26 GIUGNO 2009.

ART. 6 REGOLAMENTO REGIONALE N.10

VALIDITÀ TEMPORALE DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

- HA UNA VALIDITÀ TEMPORALE MASSIMA DI DIECI ANNI
- LA VALIDITÀ È CONFERMATA SOLO SE SONO RISPETTATE LE PRESCRIZIONI NORMATIVE VIGENTI PER LE OPERAZIONI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA
- È AGGIORNATO:
 - ❖ AD OGNI INTERVENTO MIGLIORATIVO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA CHE RIGUARDA ALMENO IL 25% DELLA SUPERFICIE ESTERNA
 - ❖ AD OGNI INTERVENTO MIGLIORATIVO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA CHE RIGUARDA L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI IMPIANTISTICI CON RENDIMENTI PIÙ ALTI DI ALMENO 5 PUNTI PERCENTUALI
 - ❖ AD OGNI INTERVENTO CHE POSSA RIDURRE LA PRESTAZIONE ENERGETICA
 - ❖ FACOLTATIVAMENTE IN TUTTI GLI ALTRI CASI
- I LIBRETTI DI IMPIANTO O DI CENTRALE SONO ALLEGATI ALL'ATTESTATO

**LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
REGOLAMENTO N.10 REGIONE PUGLIA**

**TECNICI ACCREDITATI
(ART. 7)**

SONO SOGGETTI ACCREDITATI AL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA COLORO CHE SONO IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI AL SUCCESSIVO ARTICOLO 8, E CHE SONO ISCRITTI NELL'APPOSITO ELENCO REGIONALE.

SI DEFINISCE TECNICO ACCREDITATO UN TECNICO OPERANTE SIA IN VESTE DI DIPENDENTE DI ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI O DI SOCIETÀ DI SERVIZI PUBBLICHE O PRIVATE (COMPRESSE LE SOCIETÀ DI INGEGNERIA) CHE DI PROFESSIONISTA LIBERO OD ASSOCIATO, ISCRITTO AI RELATIVI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI, ED ABILITATO ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DI EDIFICI ED IMPIANTI, ASSERVITI AGLI EDIFICI STESSI, NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE AD ESSO ATTRIBUITE DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.

**LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
REGOLAMENTO N.10 REGIONE PUGLIA**

**TECNICI ACCREDITATI
(ART. 7)**

OVE IL TECNICO NON SIA COMPETENTE NEI CAMPI SOPRA CITATI (O NEL CASO CHE ALCUNI DI ESSI ESULINO DAL PROPRIO AMBITO DI COMPETENZA), EGLI DEVE OPERARE IN COLLABORAZIONE CON ALTRO TECNICO ACCREDITATO IN MODO CHE IL GRUPPO COSTITUITO COPRA TUTTI GLI AMBITI PROFESSIONALI SU CUI E' RICHIESTA LA COMPETENZA.

I TITOLI DI STUDIO E I REQUISITI PROFESSIONALI SONO SPECIFICATI ALL'ART. 8.

**LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
REGOLAMENTO N.10 REGIONE PUGLIA**

**TECNICI ACCREDITATI
(ART. 7)**

AI FINI DI ASSICURARE INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ DI GIUDIZIO DEI SOGGETTI CERTIFICATORI, I TECNICI ACCREDITATI NON POSSONO SVOLGERE ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE SUGLI EDIFICI PER I QUALI RISULTINO PROPRIETARI O SIANO STATI COINVOLTI, PERSONALMENTE O IN QUALITÀ DI DIPENDENTE, SOCIO O COLLABORATORE DI UN'AZIENDA TERZA, IN UNA DELLE SEGUENTI ATTIVITÀ:

**LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
REGOLAMENTO N.10 REGIONE PUGLIA**

**TECNICI ACCREDITATI INDIPENDENZA ED IMPARZIALITA'
(ART. 7)**

- > **PROGETTAZIONE DELL'EDIFICIO O DI QUALSIASI IMPIANTO TECNOLOGICO IN ESSO PRESENTE;**
- > **COSTRUZIONE DELL'EDIFICIO O DI QUALSIASI IMPIANTO TECNOLOGICO IN ESSO PRESENTE;**
- > **AMMINISTRAZIONE DELL'EDIFICIO;**
- > **FORNITURA DI ENERGIA PER L'EDIFICIO;**
- > **GESTIONE E/O MANUTENZIONE DI QUALSIASI IMPIANTO PRESENTE NELL'EDIFICIO;**
- > **FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/08;**
- > **FUNZIONE DI COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/08;**
- > **FUNZIONE DI DIREZIONE LAVORI.**

**LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
REGOLAMENTO N.10 REGIONE PUGLIA**

**TECNICI ACCREDITATI INDIPENDENZA ED IMPARZIALITA'
(ART. 7)**

ALL'ATTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA, IL TECNICO ACCREDITATO CONTESTUALMENTE DICHIARA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 47 DEL DPR 445/2000, DI NON TROVARSI IN NESSUNA DELLE CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITÀ SOPRA ELENCATE.

**LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
REGOLAMENTO N.10 REGIONE PUGLIA**

**REQUISITI DI ACCREDITAMENTO
(ART. 8)**

SONO ACCREDITATI PER L'ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA E RICONOSCIUTI COME SOGGETTI CERTIFICATORI:

- A. GLI ENTI PUBBLICI E GLI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO OPERANTI NEL SETTORE DELL'ENERGIA E DELL'EDILIZIA, CHE ESPLICANO L'ATTIVITÀ CON TECNICI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AL SUCCESSIVO PUNTO;
- B. I TECNICI CHE SIANO ABILITATI ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE E ISCRITTI AI RELATIVI ORDINI O COLLEGI PROFESSIONALI OVVERO I TECNICI CHE ESPLICANO, NELL'AMBITO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE O DELLE SOCIETÀ PRIVATE DI APPARTENENZA, LE FUNZIONI DI ENERGY MANAGER.

**LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
REGOLAMENTO N.10 REGIONE PUGLIA**

**REQUISITI DI ACCREDITAMENTO
(ART. 8)**

**I SUDDETTI TECNICI DEVONO INOLTRE POSSEDERE UN'ADEGUATA
COMPETENZA PROFESSIONALE COMPROVATA DA:**

**ESPERIENZA ALMENO TRIENNALE ED ATTESTATA DA UNA DICHIARAZIONE DEL
RISPETTIVO ORDINE O COLLEGIO PROFESSIONALE, OVVERO DEGLI ENTI ED
ORGANISMI PUBBLICI DI APPARTENENZA, IN ALMENO DUE DELLE SEGUENTI
ATTIVITÀ:**

- **PROGETTAZIONE DELL'ISOLAMENTO TERMICO DEGLI EDIFICI;**
- **PROGETTAZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA;**
- **GESTIONE ENERGETICA DI EDIFICI ED IMPIANTI;**
- **CERTIFICAZIONE E DIAGNOSI ENERGETICA.**

**LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
REGOLAMENTO N.10 REGIONE PUGLIA**

**REQUISITI DI ACCREDITAMENTO
(ART. 8)**

**IN ALTERNATIVA, AL FINE DI CONSEGUIRE L'ACCREDITAMENTO, I TECNICI
DEVONO AVER FREQUENTATO SPECIFICI CORSI DI FORMAZIONE PER
CERTIFICATORI ENERGETICI DEGLI EDIFICI CON SUPERAMENTO DI ESAME
FINALE DI CUI AGLI ARTICOLI 11 E 12.**

DELIBERA DI GR N. 1008 DEL 13 APRILE 2010

**I SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI DI CUI ALL'ART. 11 DEL REGOLAMENTO CHE
INTENDANO EROGARE I CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATI ALL'ISCRIZIONE
NELL'ELENCO MENZIONATO DEVONO RICHIEDERE APPOSITA
AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LO
SVOLGIMENTO DEI SUDDETTI CORSI, UTILIZZANDO IL MODELLO ALLEGATO
ALLA DELIBERA DI GR N. 1008 DEL 13 APRILE 2010 SOTTO LA LETTERA A;**



ANNULLATO DALLA SENTENZA DEL TAR 2426 DEL 11/06/2010

**ART. 8 REGOLAMENTO REGIONALE N.10
(REQUISITI DI ACCREDITAMENTO)**

NOTA PERSONALE LATTANZI

**MANCANO I TITOLI DI STUDIO!
VI È CONFUSIONE TRA L'ART. 8 E L'ART. 9.**

I REQUISITI DI ACCREDITAMENTO DA PARTE DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI SONO GENERICI E SUPERFICIALI. QUALI SONO LE REGOLE ED I COMPORTAMENTI CHE DEVONO SEGUIRE GLI ORDINI? CON QUALI CRITERI VANNO VALUTATI I TITOLI E LE ESPERIENZE PROFESSIONALI? È FONDAMENTALE UN COMPORTAMENTO COERENTE, OMOGENEO ED UNIFORME DA PARTE DI TUTTI GLI ORDINI.

CI SARANNO COMMISSIONI DI VALUTAZIONI CON GENTE ESPERTA O SARÀ SOLO UNA FORMALITÀ BUROCRATICA. ANCHE PER CHI EFFETTUA I CORSI LE REGOLE ED I CRITERI DELL'ESAME FINALE AI FINI DELL'ACCREDITAMENTO E DELL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE SONO MOLTO GENERICI, SUPERFICIALI E LACUNOSI. CON QUALI CRITERI SARÀ COMPOSTA LA COMMISSIONE, CON QUALI ESPERTI?

**LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
REGOLAMENTO N.10 REGIONE PUGLIA**

**ELENCO REGIONALE
(ART. 9)**

È ISTITUITO, PRESSO L'AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO, IL LAVORO E L'INNOVAZIONE - SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA, L'ELENCO DEI TECNICI ACCREDITATI AL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI PER GLI IMPIANTI UBICATI NEL TERRITORIO REGIONALE.



ANNULLATO DALLA SENTENZA DEL TAR 2426 DEL 11/06/2010

**LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
REGOLAMENTO N.10 REGIONE PUGLIA**

**ELENCO REGIONALE
(ART. 9)**

Domanda:

Vista la sentenza del TAR Puglia che annulla il Regolamento regionale 10 sulla certificazione energetica, come funziona la procedura di accreditamento?

Ho avuto l'attestato dal mio ordine professionale, ma prima di accreditarmi avrei bisogno di sapere se l'albo esiste ancora. grazie

.....

Risposta:

E' intenzione di ricorrere al Consiglio di Stato. In attesa del completamento dell'iter giudiziario, l'Amministrazione Regionale lascerà attiva la procedura telematica di iscrizione ed attiverà con una prossima DGR quella del catasto energetico; tali procedure saranno utilizzate dai tecnici già accreditati e da quelli che sceglieranno di iscriversi all'elenco regionale.

Gli altri professionisti iscritti ai rispettivi albi e non iscritti all'elenco regionale, per effetto della sentenza del TAR, possono autonomamente rilasciare i certificati energetici ed inviarli in forma cartacea all'Assessorato Sviluppo Economico - Ufficio Energia e Reti Energetiche - Corso Sonnino n. 177 70126 BARI; tali certificati saranno custoditi ed eventualmente in futuro, una volta valutata approfonditamente la sentenza del TAR e gli esiti del ricorso al Consiglio di Stato, registrati nel catasto energetico con modalità da definirsi.

Portale Sistema Puglia

www.sistema.puglia.it

Sviluppo Economico - Regione Puglia

**LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
REGOLAMENTO N.10 REGIONE PUGLIA**

**VERIFICA FINALE
(ART. 12)**

IL SUPERAMENTO DELLA VERIFICA FINALE È OBBLIGATORIO AI FINI DELL'ACCREDITAMENTO E DELL'ISCRIZIONE ALL'ELENCO REGIONALE.

LA VERIFICA FINALE, DA EFFETTUARSI ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI CONCLUSIONE DEL CORSO, È COMPIUTA DA UNA COMMISSIONE COSTITUITA DA ALMENO TRE COMPONENTI DI CUI UNO NOMINATO DAL SERVIZIO REGIONALE COMPETENTE ALLA TENUTA DELL'ELENCO.



ANNULLATO DALLA SENTENZA DEL TAR 2426 DEL 11/06/2010

**LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
REGOLAMENTO N.10 REGIONE PUGLIA**

**CATASTO REGIONALE PER LE CERTIFICAZIONI ENERGETICHE
(ART. 14)**

GLI ATTESTATI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE DENOMINATO CATASTO REGIONALE PER LE CERTIFICAZIONI ENERGETICHE, TENUTO PRESSO LA REGIONE PUGLIA, AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO, IL LAVORO E L'INNOVAZIONE, SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO.

**LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
REGOLAMENTO N.10 REGIONE PUGLIA**

**CONTROLLI
(ART. 15)**

LA REGIONE PUGLIA, ANCHE AVVALENDOSI DI ESPERTI QUALIFICATI O DI ORGANISMI ESTERNI, PUÒ PROCEDERE A VERIFICARE LA CORRETTEZZA E COMPETENZA DEGLI ATTESTATI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA.

A TALE SCOPO, LA REGIONE RICHIEDE AL COMUNE COMPETENTE I DOCUMENTI PROGETTUALI RITENUTI NECESSARI ED EVENTUALE SUPPORTO TECNICO.

TALI CONTROLLI POSSONO ESSERE EFFETTUATI ANCHE SU RICHIESTA DEL COMUNE, DEL PROPRIETARIO, DELL'ACQUIRENTE O DEL CONDUTTORE DELL'IMMOBILE; IN TAL CASO IL COSTO DEGLI ACCERTAMENTI È DETERMINATO SULLA BASE DELLA TARIFFA PROFESSIONALE APPLICABILE ALLA SPECIE ED È A CARICO DEI RICHIEDENTI.

**ART. 15 REGOLAMENTO REGIONALE N.10
(CONTROLLI)**

**NOTA PERSONALE LATTANZI
MOLTO GENERICO E SUPERFICIALE!**

RICORDIAMO CHE I CONTROLLI DEVONO ESSERE PRIORITARIAMENTE ORIENTATI ALLE CLASSI ENERGETICHE PIÙ EFFICIENTI E COMPRENDONO TIPICAMENTE:

- **L'ACCERTAMENTO DOCUMENTALE DEGLI ATTESTATI DI CERTIFICAZIONE INCLUDENDO IN ESSO ANCHE LA VERIFICA DEL RISPETTO DELLE PROCEDURE;**
- **LE VALUTAZIONI DI CONGRUITÀ E COERENZA DEI DATI DI PROGETTO O DI DIAGNOSI CON LA METODOLOGIA DI CALCOLO E I RISULTATI ESPRESSI;**
- **LE ISPEZIONI DELLE OPERE O DELL'EDIFICIO.**

IL TUTTO È COMPLETAMENTE GENERICO E SPAVENTA ENORMEMENTE IL FATTO CHE POSSA ESSERE RICHiesto SUPPORTO AI COMUNI CHE FINO AD ORA HANNO DISATTESO COMPLETAMENTE TUTTI I CONTROLLI PREVISTI DALLA LEGGE 10/91 E DAL D.L.GS.VO N. 192 IN TERMINI DI CONTROLLO DELLE RELAZIONI TECNICHE.

**LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
DEGLI EDIFICI REGIONE PUGLIA**

**LINEE GUIDA PER LA PRIMA APPLICAZIONE
DEL REGOLAMENTO**

DELIBERA GR N. 1009 DEL 13 APRILE 2010



**LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
LINEE GUIDA REGOLAMENTO N.10 REGIONE PUGLIA**

- I SOGGETTI ACCREDITATI AL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 10 GIUGNO 2008, N. 13 RECANTE "NORME PER L'ABITARE SOSTENIBILE" SONO ISCRITTI NELL'ELENCO DEI CERTIFICATORI DI ATTESTAZIONE ENERGETICA A SEMPLICE RICHIESTA;
- IN FASE DI PRIMA APPLICAZIONE DEL *REGOLAMENTO*, LE *COMMISSIONI DI VERIFICA FINALE* RELATIVAMENTE AI CORSI TENUTI DALLE UNIVERSITÀ, DA ENTI PUBBLICI DI RICERCA E DAGLI ORDINI, COLLEGI PROFESSIONALI E RELATIVE FEDERAZIONI REGIONALI POSSONO ESSERE INTERAMENTE COMPOSTE DA COMPONENTI NOMINATI DAGLI ENTI ORGANIZZATORI;



ANNULLATO DALLA SENTENZA DEL TAR 2426 DEL 11/06/2010

**LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
LINEE GUIDA REGOLAMENTO N.10 REGIONE PUGLIA**

- NEL CASO IN CUI IL RICHIEDENTE L'ACCREDITAMENTO ABBA PARTECIPATO AD UN CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER CERTIFICATORI ENERGETICI AVVIATO NEL PERIODO COMPRESO TRA LA PUBBLICAZIONE DELLADIRETTIVA 2002/91/CE E L'ENTRATA IN VIGORE DEL *REGOLAMENTO*, *SI REPUTA INTEGRATO IL REQUISITO DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO, A CONDIZIONE CHE:*
 - ❖ LA DURATA DEL CORSO FREQUENTATO SIA STATA DI ALMENO 80 ORE;
 - ❖ I CONTENUTI DEL CORSO SIANO SOSTANZIALMENTE COERENTI CON L'ARTICOLO 11 DEL *REGOLAMENTO*;
 - ❖ IL CORSO SIA STATO TENUTO DA UNIVERSITÀ, ENTI PUBBLICI DI RICERCA, ORDINI, COLLEGI O RELATIVE FEDERAZIONI, OVVERO DA ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE REGOLARMENTE ACCREDITATI PER I RISPETTIVI ORDINAMENTI;
 - ❖ AL TERMINE DEL CORSO I PARTECIPANTI ABBIANO SUPERATO UNA VERIFICA FINALE CON ATTESTAZIONE.

LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI LINEE GUIDA REGOLAMENTO N.10 REGIONE PUGLIA



- **LA PARTECIPAZIONE A CORSI PER CERTIFICATORI ENERGETICI AVVIATI PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/91/CE OVVERO SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL *REGOLAMENTO MA NON SPECIFICAMENTE AUTORIZZATI DALLA REGIONE PUGLIA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 07/08/2002 E SUCCESSIVE MODIFICHE ATTUATIVE, NON COSTITUISCE REQUISITO PER L'ACCREDITAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DEL *REGOLAMENTO.****

- **FINO A TUTTO IL 30 SETTEMBRE 2010, CON RIFERIMENTO AGLI EDIFICI DI SUPERFICIE UTILE ≤ 1000 m² UBICATI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE PUGLIA, È CONSENTITA LA POSSIBILITÀ DI FARE RICORSO ALLA AUTOCERTIFICAZIONE DI CUI AL PARAGRAFO 9 DELLE LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ALLE CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PREVISTE.**

QUALCHE CONSIDERAZIONE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SUI CRITERI E SULLE PROCEDURE









PROBLEMATICHE DI ATTUAZIONE

- LO STIMOLO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO EDILIZIO DEVE DERIVARE DA UNA MAGGIORE EFFICACIA ED ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA E DELLA DIFFUSIONE DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
- COSTI DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA: E' IMPORTANTE CHE L'UTENTE FINALE NON PERCEPISCA LA CERTIFICAZIONE COME L'IMPOSIZIONE DI UNA SPESA AGGIUNTIVA SENZA ALCUN BENEFICIO ENERGETICO ED ECONOMICO (CIOÈ MINORI BOLLETTE ENERGETICHE E MAGGIOR VALORE COMMERCIALE DELL'IMMOBILE). SE L'UTENTE SARÀ PORTATO A CONSIDERARE LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA COME L'ENNESIMA "TASSA" IMPOSTA DAL LEGISLATORE SUL BENE-CASA, E QUINDI DA REALIZZARSI AL COSTO MINORE POSSIBILE SOLO PER ESSERE IN REGOLA CON LA LEGGE, LA RIDUZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO AUSPICATO DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE E DALLA DIRETTIVA COMUNITARIA NON POTRÀ ESSERE OTTENUTA.

PROBLEMATICHE DI ATTUAZIONE



**CERTIFICAZIONE
INTESA COME
TASSA ?**



PROBLEMATICHE DI ATTUAZIONE

- **RUOLO DEL CONSUMATORE E DELL'INFORMAZIONE: IL RUOLO DEL CONSUMATORE E' CENTRALE. OLTRE AGLI INCENTIVI E' NECESSARIA UNA RETE DI INFORMAZIONE ED UN EFFICACE PIANO DI COMUNICAZIONE CHE PERMETTA IL COINVOLGIMENTO SOCIALE DEL CITTADINO (CONDIVISIONE DEGLI OBIETTIVI), IL QUALE SE E' CORRETTAMENTE INFORMATO E' PIÙ PROPENSO AD EFFETTUARE GLI OPPORTUNI INVESTIMENTI.VA MODIFICATA INOLTRE LA CULTURA PREVALENTE NEL CONSUMATORE: E' DA SUPERARE IL CRITERIO CHE PRIVILEGIA LA SCELTA DELLA CASA IN FUNZIONE DELL'ESTETICA ANZICHÉ DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA. DOVREBBE ESSERE PROMOSSA UNA ADEGUATA CAMPAGNA INFORMATIVA NEI CONFRONTI DEL GRANDE PUBBLICO.**

PROBLEMATICHE DI ATTUAZIONE

- **COINVOLGIMENTO DI TUTTI GLI ATTORI:LA DIMENSIONE DEL SUCCESSO DELLO STRUMENTO CERTIFICAZIONE DIPENDERÀ DAL COINVOLGIMENTO DEI DIVERSI ATTORI DEL MERCATO IMMOBILIARE CIASCUNO DEI QUALI DEVE INTRAVEDERE UN PROPRIO TORNACONTO (ECONOMICO,AMBIENTALE ,DI IMMAGINE).CIASCUNO DEVE SENTIRSI PARTE ATTIVA DELLA FILIERA ED ELEMENTO CHIAVE DEL PROCESSO.**
- **RUOLO DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO TECNOLOGICO : LA RICERCA TECNOLOGICA DOVREBBE FORNIRE LE NUOVE TECNOLOGIE, I MATERIALI E LE CONOSCENZE PER LA LORO APPLICAZIONE. POTREBBE INOLTRE ESSERE UTILE LA REALIZZAZIONE DI UNA RACCOLTA DI ESEMPI DI TECNOLOGIE, MATERIALI E COMPONENTI AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DEI PIÙ COMUNI ERRORI TECNICI CHE POTREBBERO VERIFICARSI DURANTE LE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE. QUESTO SIA PER SCOPI EDUCATIVI CHE PER FACILITARE LE AZIONI DI CONTROLLO DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.**

PROBLEMATICHE DI ATTUAZIONE

- **QUALIFICAZIONE ED ACCREDITAMENTO DEI CERTIFICATORI: COMPETENZE E QUALIFICAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE. VI E' UNA MANCANZA DI COMPETENZA GENERALIZZATA NEGLI OPERATORI DI TUTTA LA FILIERA, COMPETENZA CHE DEVE INVECE ESSERE ACCRESCIUTA E GARANTITA.**
- **CONTROLLO DI QUALITA' DEL PROCESSO: IL CONTROLLO DI QUALITÀ E' UN ELEMENTO FONDAMENTALE PER IL SUCCESSO DELLO STRUMENTO DI CERTIFICAZIONE. CERTAMENTE GLI EFFETTI SUL MERCATO DIPENDERANNO DALL'AFFIDABILITÀ E QUALITÀ DELL'INFORMAZIONE CONTENUTA NEI CERTIFICATI.**

PROSPETTIVE DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA COME STRUMENTO INDISPENSABILE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ITALIANO

ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI L. PINTO – F. ANELLI



INGRESSO ANTERIORE



VISTA FRONTALE ANTERIORE



VISTA LATERALE AULE E LABORATORI



VISTA ASSONOMETRICA



VISTA FRONTALE POSTERIORE



VISTA LATERALE PALESTRA E SEGRETERIE

INTERVENTI PREVISTI PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI

INTERVENTI SULLE COMPONENTI OPACHE

NODO PIANO COPERTURA AULE



NODO PIANO SECONDO AILE




NODO PIANO PRIMO AILE



NODO PIANO RIALZATO AILE




NODO PIANO SEMIINTERNO AULE




(*) NODO PIANO COPERTURA PALESTRA




(*) NODO PIANO RIALZATO PALESTRA



NODO PIANO PRIMO BAGNI



NODO PIANO RIALZATO SANI TECHICI



NODO PIANO COPERTURA SEGRETERIA



NODO PIANO RIALZATO SEGRETERIA




COIBENTAZIONE INTERNA

VERIFICA TERMOIGROMETRICA

INTERVENTI PREVISTI PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI

INTERVENTI SULLE COMPONENTI OPACHE

NODO PIANO PRIMO AULE




Codice Struttura: Tipologia D

Descrizione Struttura: Parete verticale: manufatto perimetrale esterno in tufo (30 cm.)

N.	DESCRIZIONE STRATO (nell'ordine dall'esterno all'interno)	L (mm)	lambda (W/mK)	C (kg/m³)	M.V. (g/m³)	P _{60/10} (g/m²h)	R (m²K/W)
1	Adibattitura interna	0		7.700			0.130
2	Cartongesso in lastre	10	0.210	21.000	900	23.000	0.048
3	Strato d'aria verticale - spessore tra 1 cm e 2 cm	20	0.085	3.290	0	193.000	0.306
4	Poliuretano espanso estruso (senza pelle) - mv 20	30	0.041	1.357	30	2.080	0.737
5	Panelli di legno compensato: sughero espanso con leganti - mv 200	50	0.052	1.034	200	12.000	0.967
6	Mattone forato di laterizio (250*200*250) spessore 200	200		1.351	0	20.570	0.740
7	Intonaco di calce e gesso	25	0.700	28.000	1.400	18.000	0.036
8	Tufo - mv 2300	250	1.700	6.800	2.300	0.019	0.147
9	Intonaco di calce e gesso	25	0.700	28.000	1.400	18.000	0.036
10	Adibattitura Esterna	0		25.000			0.040


1) Spessore dello strato: mv 200; C) Conduttività termica del materiale; M.V. = Massa Volumica; P_{60/10} = Fermostrato di vapori con umidità relativa 60% a 10°C; R = Resistenza termica dei singoli strati



COIBENTAZIONE INTERNA

INTERVENTI PREVISTI PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI

INTERVENTI SULLE COMPONENTI OPACHE




VERIFICA TERMOIGROMETRICA

RIVESTIMENTO ESTERNO


INTERVENTI PREVISTI PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI
INTERVENTI SULLE COMPONENTI OPACHE

NODO PIANO SECONDO AULE




Codice Struttura: Tipologia D
 Descrizione Struttura: Parete verticale: manufatto perimetrale esterna in tufo (30 cm)

N°	DESCRIZIONE STRATO (nell'ordine di esterne)	s (mm)	lambda (W/mK)	C (p/m²K)	M.V. (kg/m³)	mu-10¹⁰ (kg/m²K)	xi (p/m²K)
1	Adesivanza Interna	0		7.700			0.130
2	Intonaco di calcio e gesso	25	0.700	28.000	1.400	18.000	0.038
3	Tufo - mv2300	250	1.700	6.600	2.300	0.019	0.147
4	Intonaco di calcio e gesso	25	0.700	28.000	1.400	18.000	0.038
5	Panelli di legno compensato: lughiero inpianto con leganti - mv_200	30	0.052	1.723	200	12.000	0.580
6	Strato d' aria verticale - spessore tra 1 cm. e 2 cm.	10	0.065	6.500		0	163.000
7	Lastre in cotto	13	0.839	64.562	2.200	23.570	0.015
8	Adesivanza Esterna	0		25.000			0.040



RIVESTIMENTO ESTERNO


INTERVENTI PREVISTI PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI
INTERVENTI SULLE COMPONENTI OPACHE



INTONACO A CAPPOTTO ESTERNO


INTERVENTI PREVISTI PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI
INTERVENTI SULLE COMPONENTI OPACHE

NODO PIANO COPERTURA SEGRETERIA



INTONACO A CAPPOTTO ESTERNO


INTERVENTI PREVISTI PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI
INTERVENTI SULLE COMPONENTI OPACHE



COIBENTAZIONE INTERNA SENZA BARRIERA AL VAPORE

INTERVENTI PREVISTI PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI INTERVENTI SULLE COMPONENTI OPACHE

NODO PIANO SEMINTERRATO LABORATORI



Codice Struttura: Tipologia M
 Descrizione Struttura: Pacco verticale: mattonata perimetrale esterna in pietra (55 cm)

N.	DESCRIZIONE STRATO (dall'interno all'esterno)	s [mm]	lambda [W/mK]	C [kg/m³]	MV [g/m³]	Pd ₀ [g/m³]	R [m²K/W]
1	Adattanza interna	0		7.700			0.130
2	Cartongesso in lastra (200*100*1250) spessore 90	10	0.210	21.000	900	23.000	0.046
3	Tavoloni per divisioni di laboratorio (200*100*1250) spessore 60	60		7.662	1.800	20.570	0.130
4	Intraco di calce e gesso	20	0.700	35.000	1.400	18.000	0.029
5	Calceare - mv-2100	600	1.800	2.667	2.100	0.019	0.375
6	Adattanza Esterna	0		25.000			0.040

1 - Spessore della strato; lambda - Conduttività termica del materiale; C - Capacità termica; MV - Massa volumica; Pd₀ - Permeabilità al vapore con umidità relativa fino al 50%; R - Resistenza termica dei singoli strati

STRATIGRAFIA STRUTTURA

Sp. 690 mm

VERIFICA DI GLASER



SPESORE = 690 mm TRASMITTANZA = 1.331 W/m²K RESISTENZA = 0.751 m²K/W

COIBENTAZIONE INTERNA SENZA BARRIERA AL VAPORE

RISULTATI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI




CERTIFICAZIONE STANDARDIZZATA E SUI CONSUMI DI ESERCIZIO CON GLI INTERVENTI ESEGUITI



CERTIFICAZIONE STANDARDIZZATA RELATIVA ALL'EDIFICIO CON GLI INTERVENTI ESEGUITI

VALUTAZIONE COSTI-BENEFICI DEGLI INTERVENTI PROPOSTI



$$VAN = FC \cdot FA - Io$$

permette di valutare se i benefici ripagano l'investimento iniziale

$FC = \text{Flusso di cassa}$

Inteso come serie di benefici disponibili nei vari anni j di durata dell'investimento


$FA = \text{Fattore di Annualità}$

tabellato in funzione di i ed n

$Io = \text{Investimento Iniziale}$

$$TRA = Io/FC$$

RAPPRESENTA IL NUMERO DI ANNI OCCORRENTI PER RECUPERARE IL CAPITALE INVESTITO



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

VINCENZO LATTANZI

lattanzivincenzo@gmail.com

vincenzo@lattanzi.org